

	Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo Statale N. 12 Borgo Faiti 04100 – B.go Faiti (LT) – Via Frangipane snc C.F. 91124390591 – C.M. LTIC84900N Tel. 0773 258792 – Fax 0773 1871355 – ltic84900n@pec.istruzione.it ltic84900n@istruzione.it – http://www.icborgofaiti.edu.it Codice Univoco Ufficio UF2DEB IBAN: IT89G0103014700000004358066	
---	---	---

Circolare n. 12
Borgo Faiti, 09/09/2026

Ai docenti a T.D.
Alla segreteria amm.va
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

Si porta a conoscenza l'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012, riguardante tutti i docenti supplenti brevi o fino al 30 giugno/31 agosto, che stabilisce che i periodi di fruizione delle ferie ricadono nei periodi di sospensione delle lezioni a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In base all'art. 38 e alla Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-21 "all'atto della cessazione del servizio, le ferie non fruite sono monetizzabili **solo** nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".

Si rammenta che la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie *"per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*. L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di

sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative valide per tutti i docenti a tempo determinato; è possibile fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio nonché alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio, degli esami di Stato nonché alle eventuali attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato.

Sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

- 1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L'istituto non può assegnarle automaticamente;*
- 2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie-a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.*

Si informa il personale docente con **contratto a tempo determinato al 30/06/2027** che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate e maturande (numero di giorni di ferie spettanti).

Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti, escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate e a provvedere alla richiesta ferie tramite applicativo del Registro elettronico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giuseppina Izzo

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993"